



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 188 del 5 Febbraio 2025

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionicoppe.puglia@pec.it">affiliazionicoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@Ind.it">cp.brindisi@Ind.it</a> m.damuri@Ind.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@Ind.it">cp.foggia@Ind.it</a> g.bozza@Ind.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@Ind.it">cp.lecce@Ind.it</a> a.gianfreda@Ind.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@Ind.it">cp.maglie@Ind.it</a> g.marra@Ind.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@Ind.it">cp.taranto@Ind.it</a> g.damicis@Ind.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@Ind.it">cp.bari@Ind.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@Ind.it">del.trani@Ind.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

# GIUDICE SPORTIVO

## ERRATA CORRIGE

**Si pubblica integralmente, di seguito, la delibera relativa al ricorso della società U.S.D. BRILLA CAMPI, che annulla e sostituisce quella contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 187 del 04/02/2025, poiché nella stessa era presente un refuso:**

## CAMPIONATO ECCELLENZA C11

### GARE DEL 12/ 1/2025

#### Gara del 12/ 1/2025 BRILLA CAMPI - CANOSA CALCIO 1948

Il Giudice Sportivo Territoriale,  
esaminati gli atti ufficiali

#### RILEVATO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente preannunciato a mezzo PEC e ritualmente notificato alla controparte, la società USD BRILLA CAMPI ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, invocando l'errore tecnico dell'arbitro, consistente nell'aver consentito la disputa della prima frazione della gara senza assistente, a far tempo dal 35° minuto sino al termine del primo tempo, in violazione dell'art. 67 delle NOIF e della regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio.

L'istante ha affermato che, al 35° minuto del primo tempo, uno degli assistenti si infortunava e l'arbitro non lo sostituiva; anzi, dopo aver fatto allontanare il secondo assistente, il direttore di gara decideva di proseguire l'incontro per i residui minuti finali del primo tempo senza assistente, nonostante fosse stato invitato a farlo. Inoltre, l'istante ha riferito che sarebbero state "omesse delle segnalazioni" proprio a causa dell'assenza degli assistenti e che l'arbitro ha designato due tesserati delle società quali assistenti, dopo essere sollecitato nuovamente durante l'intervallo.

L'istante ha concluso chiedendo la ripetizione dell'incontro.

La resistente ha trasmesso proprie deduzioni in merito al contenuto del ricorso, eccependo che la gara è stata interrotta al 40° minuto del primo tempo e non al 35° minuto come riferito dalla ricorrente e che l'errore tecnico ha interessato i soli 5 minuti finali del primo tempo e, quindi, non ha alcun modo inficiato il risultato dell'incontro. Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva ha fissato la riunione del 4.2.25 per la decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. Puglia sul C.U. n. 180 del 28.1.25.

L'USD Brilla Campi con PEC del 31.1.25 ha depositato memoria difensiva con cui ha reiterato la richiesta di accoglimento del proprio ricorso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

La ricorrente eccepisce l'errore tecnico dell'arbitro che avrebbe applicato erroneamente l'art. 67 delle NOIF e la regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio.

L'articolo 67 comma 8 delle NOIF stabilisce che, qualora nel corso di una gara un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'Arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma 7 della medesima disposizione, ossia o provvedendo a sostituire l'assistente con altro arbitro ufficiale oppure dispensando dalla funzione l'assistente presente, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 delle NOIF.

La regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio, richiamata dalla ricorrente, è estranea al caso di specie, essendo riferita ad espulsione o indisposizione dell'assistente di parte.

L'errore tecnico si configura quando la regola viene palesemente applicata in modo errato o quando le decisioni sono antitetiche rispetto alla lettera del Regolamento.

Possono, infatti, essere oggetto di valutazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva solo quegli episodi e situazioni, verificatisi in campo, non aventi natura tecnica atteso che - nella casistica degli episodi "non di natura tecnica" - rientrano tutti quei fatti che abbiano influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento di una gara.

L'errore tecnico è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e in situazioni (limitate), dove il danno procurato possa avere influito sull'esito della gara.

Venendo alla fattispecie in esame, l'arbitro nel proprio referto ha espressamente dichiarato quanto segue: "Al minuto 39 del 1T il collega assistente arbitrale, ROCCO PICOCO, anche per le avverse condizioni meteo, per l'abbondante pioggia e temperatura rigida, si infortunava e non era in grado di proseguire e riceveva le cure dai sanitari presenti sul campo. Dopo circa 5 minuti di interruzione, al 42', riprende la gara dispensando anche l'altro assistente, e non procedev(o) alla sostituzione con gli assistenti di parte. Preciso che entrambe le società non rilevavano l'assenza e ne comunicavano al sottoscritto l'obbligo di sostituire gli assistenti ufficiali con quelli di parte. Nei minuti restanti del 1 tempo, compreso il recupero decretato in 5 minuti, non accadevano situazioni particolari di gioco con il risultato che restava invariato sull'1-1. Anche nell'intervallo, quando mi avvedevo dell'assenza degli assistenti di parte e lo comunicavo ai dirigenti delle società insieme ai rispettivi capitani, che per il secondo tempo dovevano schierare due tesserati presenti in distinta con funzioni di assistenti di parte, entrambe le società non mostravano perplessità e/o proteste per la mancanza degli stessi nei minuti finali di gioco del 1T. Solo al termine della gara il dirigente della società BRILLA CAMPI presentava riserva scritta in merito a quanto accaduto. " Orbene, se dagli atti ufficiali emerge la sussistenza di un errore tecnico confermato dall'arbitro, per converso, è altrettanto evidente che non necessariamente a quell'errore tecnico consegue l'annullamento della gara, in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 10, comma 5 C.G.S., in virtù del quale "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara".

Vale a dire che il merito sportivo, rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o, comunque, sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima.

Venendo alla gara de quo, ritiene questo Giudice che la mancanza di assistenti, per soli 8 minuti residui del primo tempo (3 di tempo

Venendo alla gara de quo, ritiene questo Giudice che la mancanza di assistenti, per soli 8 minuti residui del primo tempo (3 di tempo regolamentare residuo e 5 di recupero) ed in assenza di eventi rilevanti, come riportato dal supplemento arbitrale, non ha in alcun modo inciso sulla regolarità della gara.

Infine, va evidenziato che il secondo tempo è ripreso dopo che l'arbitro nell'intervallo ha comunicato ai "dirigenti delle società insieme ai rispettivi capitani, che per il secondo tempo dovevano schierare due tesserati presenti in distinta con funzioni di assistenti di parte", richiesta alla quale entrambe le società ottemperavano.

A ciò si aggiunga che, solo nei primi minuti della seconda frazione di gioco, esattamente al 9° minuto di gioco, quindi, in presenza degli assistenti di parte, la **CANOSA CALCIO 1948** ha segnato la seconda rete.

Non è revocabile in dubbio che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, gran parte della gara sia stata disputata con la presenza di entrambi gli assistenti di parte.

Smentite dal referto e dal supplemento arbitrale, oltre che dal contenuto del ricorso introduttivo (cfr. punto 4) del ricorso), devono considerarsi le ulteriori doglianze della ricorrente, genericamente dedotte solo con la memoria conclusiva.

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lettera A) del C.G.S.

#### DELIBERA

- 1) di respingere il ricorso proposto dalla società USD BRILLA CAMPI, disponendo l'addebito della tassa ricorso sul conto dell'istante; per l'effetto
- 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 1 - 2 in favore della società **CANOSA CALCIO 1948** come conseguito sul campo.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 5/2/2025.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**